

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE 25 febbraio 2025, n. 110

Società proponente: Wind SA s.r.l. con sede legale in Castelluccio dei Sauri (FG), Via Roma, 61. A.U. n. 95 del 02.08.2013. "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,90 MW, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel comune di Castelluccio dei Sauri, località Monte Pidocchio (FG)" e delle relative opere e infrastrutture connesse. Adempimenti conseguenti alla Sentenza n. 8151 del 4.9.2023 resa dal Consiglio di Stato nel giudizio iscritto al R.G. n. 8218/2023. Acquisizione, ex art. 42- bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., per imposizione di servitù da sorvolo sull'immobile individuato catastalmente al fg. 8 p.IIa 17 del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE

Ing. Rosa Tedeschi, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario titolare della E.Q. Procedure Espropriative, Ing. Simona Matera, espone quanto segue.

Visti:

- la Legge Regionale n. 7 del 04.02.1997, artt. 4 e 5;
- il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
- il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.lgs. n. 387 del 29.12.2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la Legge Regionale n. 3 del 22.02.2005 e ss.mm.ii.;
- l'art. 14 del Regolamento Regionale n. 13 del 04.06.2015, "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo";
- l'Atto Dirigenziale n. 115 del 17.02.2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20.10.2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell'elenco alla medesima allegato, che prevede l'attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, recante l'Adozione del Modello Organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA 2.0" Approvazione atto Alta Organizzazione;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale-MAIA 2.0"; per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi;
- la D.G.R. n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 938 del 03.07.2023, recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 06.12.2023, con la quale è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio Gestione Opere Pubbliche della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture all'Ing. Rosa Tedeschi;
- la Determinazione Dirigenziale n. 336 del 06.05.2024 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.) della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture;
- la D.G.R. n. 1295 del 26.09.2024, recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

- l'Atto Dirigenziale n. 903 del 29.11.2024, recante "Attribuzione di specifiche responsabilità ai dipendenti della Sezione Opere pubbliche e infrastrutture ai sensi dell'art. 84 del CCNL 16.11.2022";
- la Legge Regionale n. 42 del 31.12.2024, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)";
- la Legge Regionale n. 43 del 31.12.2024, "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 26 del 20.01.2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Art. 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

Premesso che:

- Con Deliberazione n. 35 del 23.01.2007 la Giunta Regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle Autorizzazioni Uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 12 del D.lgs. n. 387 del 29.12.2003;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 2.8.2013, l'allora Servizio Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia rilasciava in favore della Società Wind SA s.r.l., l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 per la "Costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di 0,90 MW, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG)" nonchè delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso;
- Conclusi i lavori in data 04.03.2014, l'impianto entrava in esercizio;
- A seguito del sopralluogo effettuato in data 07.09.2015 dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Castelluccio dei Sauri, si accertava che le opere risultavano realizzate conformemente al progetto agli atti di questo Ente, ma rilevava che la pala eolica spazzava in proprietà privata posta al confine (fg. 8, part. 17), in comproprietà della sig.ra A.F. la quale aveva interessato il Comune per intervenire a tutela del proprio spazio aereo;
- A seguito di quanto innanzi, si avviava un lungo iter volto alla risoluzione stragiudiziale della problematica;
- La sig.ra A.F. richiedeva alla allora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di sospendere l'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica in ragione dell'invasione della particella n. 17 del foglio 8 di sua proprietà, nonché alla luce del mancato accordo per il componimento della questione;
- Con nota prot. n. 1685 del 17.05.2017, l'allora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali sospendeva l'efficacia del titolo autorizzativo e disponeva l'avvio del procedimento di riesame finalizzato ad appurare la sussistenza dei presupposti per addivenire all'annullamento d'ufficio della A.U., ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990;
- Avverso detti esiti provvedimenti la Società Wind SA s.r.l. proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Puglia, Sede di Bari, R.G. n. 567/2017;
- Con sentenza n. 598/2017 del 8.6.2017, il T.A.R. Puglia accoglieva il ricorso della ricorrente e annullava l'impugnato provvedimento regionale del 17.05.2017, nella parte in cui disponeva la sospensione *sine die* dell'efficacia del titolo;
- Con ricorso iscritto al R.G. n. 1181/2018 del T.A.R. Puglia, Sede di Bari, la Wind SA s.r.l. chiedeva "l'annullamento, previa emanazione di misura cautelare idonea, dell'atto del 9.8.2018, prot. n. 0004237, del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali della Regione Puglia nella parte in cui è stata "differita" la rettifica dell'autorizzazione unica di cui alla determina dirigenziale 95 del 2.8.2013 relativa all'indicazione di entrata in esercizio commerciale dell'impianto eolico, sino alla conclusione del procedimento di annullamento in autotutela della suddetta determina, avviato con comunicazione del 10.10.2017, e nella parte in cui si è domandato alla società di presentare un progetto di variante a quello autorizzato con determina dirigenziale n. 95/2013 per procedere "alla costituzione coattiva di una servitù aerea (o servitù di sorvolo) delle aree altrui il cui spazio sovrastante viene invaso dalla pala dell'aerogeneratore" della ricorrente in applicazione dell'art. 42-bis, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001;

e per la conseguente condanna della Regione Puglia ad adottare l'atto di rettifica dell'autorizzazione unica n. 95/2013";

- Con ordinanza cautelare n. 435 del 9.11.2018, l'adito T.A.R. respingeva l'istanza cautelare della società istante;
- Con ricorso incidentale depositato in data 02.11.2018, la controinteressata Sig.ra A.F., tra l'altro, invocava l'accertamento dell'intervenuta decadenza dell'Autorizzazione Unica n. 95/2013, con conseguenziale condanna della Regione Puglia ad adottare il dovuto provvedimento;
- Con sentenza n. 136/2020 (R.G. n. 1181/2020), il T.A.R. Puglia, Sede di Bari: 1) accoglieva in parte il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annullava l'atto regionale del 09.08.2018, condannando la Regione Puglia ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), del c.p.a. ad adottare l'atto di rettifica dell'Autorizzazione Unica n. 95/2013 nei sensi indicati in motivazione; 2) respingeva per il resto il ricorso introduttivo; 3) respingeva il primo e il secondo atto di motivi aggiunti; 4) respingeva il ricorso incidentale;
- Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva la Società Wind SA s.r.l. con atto di appello proposto innanzi al Consiglio di Stato per la riforma della suddetta pronuncia;
- Con Sentenza n. 8151/2023 (R.G. n. 8218/2020), la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, nella parte di interesse, accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso di primo grado ed annullava i provvedimenti con esso impugnati e concludeva affermando che **“la soluzione di adottare un provvedimento ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001 è quella più idonea perché è il rimedio a situazione ormai definita nei tratti caratteristici ma è relativa a fenomeno acquisitivo, non adeguatamente controllato in fase di esecuzione”**;
- Con note acquisite al prot. 297004 del 17.06.2024 e al prot. 552478 del 11.11.2024, la Sezione Transizione Energetica di questa Amministrazione regionale, in ordine all'articolato iter processuale sviluppatosi a valle del rilascio del titolo autorizzativo indicato in oggetto, ha comunicato, tra l'altro, che:
 - “risulta necessario provvedere all'esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 8151/2023 (R.G. n. 8218/2020), resa in data 13.7.2023 e pubblicata in data 4.9.2023”;
 - “come disposto dalla pronuncia, questa Amministrazione regionale è tenuta ad adottare un provvedimento amministrativo ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001, ritenuto dal Giudice lo strumento più idoneo perché è il rimedio a situazione ormai definita nei tratti caratteristici ma è relativa a fenomeno acquisitivo, non adeguatamente controllato in fase di esecuzione”.

Considerato che:

- la Società Wind SA s.r.l., con nota pec del 25.06.2024, acquisita in pari data con prot. 318403, in riscontro alla pec del 17.06.2024 della Sezione Transizione Energetica, relativamente alla realizzazione dell'opera in oggetto, ha dichiarato, tra l'altro, che “non vi sono stati costi espropriativi, ma con i proprietari dei terreni vi sono stati accordi bonari così come già comunicato con PEC del 11 Ottobre 2016” e ha trasmesso la documentazione a supporto della stessa dichiarazione;
- la Società Wind SA s.r.l., con nota pec del 25.06.2024, acquisita in pari data al prot. 319108, ha:
 - invitato la Sezione Transizione Energetica e/o il Servizio Gestione Opere Pubbliche, ognuno per quanto di competenza, “a dare concreta ed immediata esecuzione alla sentenza esecutiva e definitiva del Consiglio di Stato, sez. IV, del 4.9.2023, n.8151, con l'avvio e la conclusione del procedimento di acquisizione sanante [...]”;
 - trasmesso, su richiesta della Sezione Transizione Energetica il piano particellare di esproprio, grafico e descrittivo e la relazione di stima;
 - ha comunicato che:
 - “L'opera è stata realizzata in agro di Castelluccio dei Sauri (FG), località “Montepidocchio” foglio 8 particelle 571 e 564. Tali particelle derivano dalla particella 154. La suddetta particella è stata frazionata al fine della costituzione di un diritto di superficie per la realizzazione dell'impianto eolico concesso in titolarità della Wind Sa S.r.l.; nello specifico il frazionamento della particella 154 ha dato origine alle particelle 562 -563 -564; con

l'accatastamento dell'aerogeneratore sulla particella 562 e delle cabine sulla particella 563, si sono create le particelle 571 sub1 (aerogeneratore Enercon E53) e particella 571 sub2 interessata dalla presenza della cabina di consegna, realizzata per il collegamento entra-esci alla linea aerea esistente 20kv Pidocchio”.

- “Sulla particella 564 si è creata la servitù di passaggio per il raggiungimento e la manutenzione dell'impianto eolico e per facilitare gli interventi agricoli sulla ex particella 154 e p.lla 16 del fgl.8.(all.1e2). L'aerogeneratore che si è installato è un modello Enercon E 53, è un aerogeneratore a trasmissione diretta con rotore a tre pale, sistema regolazione delle pale attiva (controllo pitch), funzionamento a numero variabile di giri e una potenza nominale di 800 kW. Il sorvolo delle pale avviene ad altezza superiore a 45,0 metri dal suolo, non è un sorvolo sul terreno continuo e permanente, ma temporaneo e discontinuo perché dipende dalla direzione del vento che determina la rotazione della navicella eolica e quindi il posizionarsi del rotore e delle pale, non crea alcun tipo di interferenza con i fondi interessati ed è comunque privo di effetti limitativi sulla conduzione dei fondi agricoli”;
- “Il suddetto sorvolo sembrerebbe gravare anche su una porzione di terreno di mq. 108, oggetto di acquisizione sanante, identificata al N.C.T. del comune di Castelluccio dei Sauri, al foglio 8 p.lla 17 del Comune di Castelluccio dei Sauri, è di natura seminativo classe 2 con una superficie totale di Ha. 1.76.45 con reddito domenicale di euro 86,57 e reddito agrario euro 50,12.”

Rilevato che con nota del 11.11.2024, acquisita in pari data al prot. 552478, la Sezione Transizione Energetica ha disposto:

- “l'archiviazione dell'istanza di variante trasmessa dalla società Wind SA a mezzo p.e.c. in data 5.5.2020, in pari data acquisita al prot. regionale n. 3318/2024, richiamando sul punto quanto espressamente stabilito dal Consiglio di Stato nel citato provvedimento giurisdizionale: “Nello specifico non si tratta di variante in quanto non è richiesta una nuova autorizzazione restando immutati tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica (...) la modifica della particella (è, ndr) una parte accessoria se non minimale rispetto alla documentazione necessaria per la realizzazione dell'impianto che, a quanto consta dagli atti di causa, rimane invariata; conseguentemente non è proporzionato e rispondente a criteri di buona amministrazione porre in discussione l'intero progetto mediante una variante per parti non incise dalla modifica particellare [...]. Sulla scorta di quanto premesso, la soluzione di adottare un provvedimento ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001 è quella più idonea perché è il rimedio a situazione ormai definita nei tratti caratteristici ma è relativa a fenomeno acquisitivo, non adeguatamente controllato in fase di esecuzione”;
- la conclusione negativa del procedimento di annullamento in autotutela dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (D.D. 95/2013), avviato dalla scrivente Sezione regionale con nota prot. n. 0003375 del 10.10.2017, essendo stata definitivamente accertata in sede giudiziale l'insussistenza dei relativi presupposti, stante la necessità di addivenire al provvedimento di acquisizione sanante;
- la trasmissione, di tutti gli atti citati, a questo Servizio Gestione Opere Pubbliche, n.q. di Autorità Espropriante, per l'avvio del procedimento preordinato all'acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii..

Atteso che, al fine di dare esecuzione alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 8151/2023 (R.G. n. 8218/2020), resa in data 13.07.2023 e pubblicata in data 04.09.2023, questo Servizio Gestione Opere Pubbliche, in qualità di Autorità Espropriante Regionale, con nota prot. 574351 del 21.11.2024 indirizzata alla ditta catastale risultante dai registri catastali (FARINA Anna nata a ...omissis.....omissis... il...omissis...Proprietà 1/3; AZZONE Fabio nato a ...omissis... il ...omissis... Proprietà 1/6; AZZONE Daniele nato a ...omissis... il ...omissis... Proprietà 1/6; AZZONE Tommaso nato a ...omissis... il ...omissis... Proprietà 1/6; AZZONE Mattia Luciano nato a ...omissis... il ...omissis...Proprietà 1/6) ha:

- comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 -8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione, ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., per imposizione di servitù di sorvolo dell'immobile catastalmente individuato al foglio 8, particella 17 del Comune di Castelluccio dei Sauri Località Montepidocchio (FG), per la superficie di mq 108,00 interessata dal sorvolo relativo all'aerogeneratore dell' "impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,90 MW, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel comune di Castelluccio dei Sauri, località Monte Pidocchio (FG)" e delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso;
- trasmesso la documentazione, prodotta a cura della Società Wind S.A. s.r.l. in qualità di promotore, attuatore e beneficiario dell'intervento in oggetto e del relativo procedimento espropriativo, recante la relazione di stima e il piano particellare, nei quali è riportato l'indennizzo, calcolato ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- invitato la ditta catastale proprietaria di cui innanzi, a prendere visione della documentazione e a presentare in forma scritta, entro 30 giorni dalla data di ricezione del medesimo avviso, eventuali osservazioni pertinenti il procedimento avviato ed in relazione all'indennità calcolata dalla Società Wind SA s.r.l.;
- comunicato che in caso di assenza di riscontro, l'Autorità Espropriante regionale, per conto della Società Wind SA s.r.l. avrebbe provveduto all'emissione del provvedimento di acquisizione, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., per imposizione di servitù da sorvolo sull'immobile individuato catastalmente al foglio 8, particella 17 del Comune di Castelluccio dei Sauri, con contestuale ordinanza di deposito delle somme, ai sensi del co. 4 del richiamato art. 42-bis, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT;
- invitato i destinatari del medesimo avviso, ove non più effettivi proprietari dell'immobile in oggetto, a darne comunicazione, indicando, altresì, ove ne fossero a conoscenza, i dati del nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.

Rilevato che:

i

- la nota prot. 574351 del 21.11.24 di questo Servizio, è stata consegnata tramite pec alla Sig.ra Farina Anna e tramite raccomandata A/R ai Sig.ri Azzone Fabio, Azzone Daniele, Azzone Tommaso, Azzone Mattia Luciano, ditta catastale interessata dal procedimento di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- nei 30 giorni successivi all'avviso di cui innanzi, non è pervenuta alcuna osservazione, da parte ditta catastale destinataria della procedura, in relazione all'indennità di sorvolo calcolata dalla Società Wind SA;
- nei 30 giorni successivi all'avviso di cui innanzi è pervenuta, per conoscenza anche allo scrivente Servizio, nota del 09.12.2024, acquisita al prot. 611340 del 10.12.2024, con la quale lo Studio Legale Associato Mescia, nell'interesse dei proprietari del suolo oggetto della procedura ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., invitava il legale rappresentante sui terreni in questione per la riapposizione dei termini, così come preesistenti tra i predetti fondi contigui", ivi compreso il fondo oggetto di acquisizione sanante;
- con nota prot. 33999 del 22.01.2025 lo scrivente Servizio Gestione Opere Pubbliche, ha invitato la Società Wind SA s.r.l., promotrice e beneficiaria del procedimento di acquisizione, ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. per imposizione di servitù da sorvolo sull'immobile al fg. 8 p.la 17 del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG), a:
 - comunicare la ricezione di eventuali osservazioni non pervenute al Servizio scrivente e/o eventuali accettazioni da parte della ditta catastale, proprietaria del suolo oggetto della procedura, in relazione all'indennità calcolata e comunicata con la nota prot. 574351 del 21.11.24 recante l'avvio del procedimento, ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
 - a trasmettere, piano particellare in formato PDF/A, firmato digitalmente dal legale

- rappresentante, da produrre in duplice allegato, di cui uno denominato "A", contenente i dati personali della ditta catastale interessata, e uno denominato "B", con omissione dei dati personali, avendo cura di rimodulare l'indennità, ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., fino alla trasmissione dei medesimi;
- a trasmettere visura camerale in corso di validità unitamente a documento di riconoscimento del Legale Rappresentante e la dichiarazione di manleva, da compilarsi secondo il modulo allegato alla medesima nota;
 - fornire chiarimenti in relazione alle rimostranze pervenute dallo Studio Legale Associato Mescia, fornendo copia della eventuale corrispondenza intercorsa sull'argomento, specificando altresì la correlazione dei fatti lamentati con l'esecuzione della Sentenza n. 8151 del 4.9.2023 che ci occupa, al fine di consentire il prosieguo dell'attività amministrativa in essere.
- con nota del 23.01.2025, acquisita in pari data al prot. 36504, la Società Wind SA s.r.l. ha trasmesso:
 - copia della visura camerale e del documento di identità del legale rappresentante;
 - copia del riscontro alla nota dello Studio Legale Associato Mescia nella quale si legge "In riscontro alla raccomandata del 02 aprile 2024 per la riapposizione dei termini tra il fondo di proprietà dei Sig.ri Farina/ Azzone fgl.8 p.lla 17 ed il fondo di proprietà del sottoscritto Carlo Cignarella fgl.8 p.lla 564 si rappresenta che con la sentenza della Sez.IV del Consiglio di Stato n. 8151 del 4 settembre 2023, non si è formato alcun giudicato sull'esatto confine tra le particelle n. 17 e 564 del fl.8, in quanto tale accertamento (di competenza del g.o. e non del g.a.) non è stato parte nel giudizio, non faceva parte del petitum e non era oggetto dei motivi di appello. Di conseguenza, non si può invocare la sentenza del Consiglio di Stato per sostenere che si sia formato il giudicato sull'esatto confine tra le suddette particelle rispetto al quale, invece, si ribadisce che: lo stato attuale dei luoghi corrisponde allo stato di fatto e di diritto da oltre 20 anni."
 - la dichiarazione di manleva a favore della Regione Puglia, da qualsiasi onere e responsabilità in merito ad eventuali rideterminazioni delle indennità depositate, anche in seguito a procedimenti giudiziari, richieste dagli aventi diritto, in quanto l'opera di che trattasi si configura non come "opera pubblica", bensì come "opera di interesse pubblico", cioè finalizzata al soddisfacimento di un interesse della collettività, che vede come Soggetto Attuatore/Promotore dell'espropriazione e Beneficiario della stessa la Società Wind SA S.r.l., con sede legale in Castelluccio dei Sauri (FG) 71025, alla via Roma 61, (soggetto privato) e, pertanto, il soggetto attuatore/promotore e beneficiario dell'espropriazione deve garantire la copertura finanziaria degli immobili da asservire e/o acquisire al suo patrimonio con le proprie risorse finanziarie;
 - gli elenchi di cui uno denominato "A", completo dei dati personali e non oggetto di pubblicazione, e l'altro denominato "B", con omissione dei dati personali nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali in cui sono riportate le ditte e le superfici dei beni immobili interessati dal procedimento in oggetto.
 - con nota integrativa del 24.01.2025, acquisita al prot 40909 del 27.01.2025, la Società Wind SA s.r.l. ha dichiarato che "in riferimento all'indennizzo per acquisizione sanante non è stata ricevuta nessuna comunicazione da parte della ditta Farina/Azzone".

Rilevato, altresì, che:

- risulta necessario provvedere all'esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 8151/2023 (R.G. n. 8218/2020), resa in data 13.7.2023 e pubblicata in data 4.9.2023, con l'emissione del presente atto che dispone l'acquisizione, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., per imposizione di servitù da sorvolo per mq 108 sull'immobile al fg. 8 p.lla 17 del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG), il cui procedimento ai sensi del co. 1 del richiamato art. 42-bis è stato avviato con nota prot. 574351 del 21.11.24;
- nei 30 giorni successivi all'avviso di cui la nota prot. 574351 del 21.11.24 dello scrivente Servizio, regolarmente consegnata tramite pec alla Sig.ra Farina Anna e tramite raccomandata A/R ai Sig.ri

Azzone Fabio, Azzone Daniele, Azzone Tommaso, Azzone Mattia Luciano, ditta catastale interessata dal presente procedimento di acquisizione ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni in ordine all'indennità di sorvolo calcolata dalla Società Wind SA, nè allo scrivente Servizio e nè alla Società Wind SA s.r.l., giusta dichiarazione del 24.01.2025, acquisita al prot 40909 del 27.01.2025, del Legale Rappresentante della medesima Società;

- ai sensi dell'art. 42-bis co.4 del richiamato D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., "[...] L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14";
- ne consegue che è necessario procedere con l'emissione del presente provvedimento di acquisizione, ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che dispone, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, il deposito delle indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/BAT;
- il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della citata L.R. n. 3/2005 e dell'art. 45 della L.R. n. 10/2007, nonché del successivo Atto Dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Personale ed Organizzazione n. 115 in data 17.02.2017, in cui al Servizio Gestione Opere Pubbliche sono attribuite le funzioni di Autorità Espropriante Regionale.

Verifica ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10.08.2018, e dal Regolamento U.E. n. 2016/679 nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l'adozione dell'atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

Ai sensi della D.G.R. n. 1161 del 07.08.2024, il presente atto è stato sottoposto a Valutazione di impatto di genere.

Esito Valutazione impatto di Genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Dato atto che il procedimento istruttorio propedeutico all'adozione del presente provvedimento è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di dare atto che il presente provvedimento, finalizzato a dare esecuzione alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 8151/2023 (R.G. n. 8218/2020), pubblicata in data 04.09.2023, comporta la conclusione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., del procedimento avviato giusta nota prot. 574351 del 21.11.2024 recante "Avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 - 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. per l'acquisizione, ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., per imposizione di servitù da sorvolo dell'immobile al fg. 8 p.la 17 del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG)".

Di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, in favore della Società Wind SA s.r.l., con sede in Castelluccio dei Sauri (FG), alla Via Roma 61 CAP 71025, P.IVA 03493720712, l'acquisizione, ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., per imposizione di servitù da sorvolo sull'immobile individuato catastalmente al fg. 8 p.la 17 del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) di proprietà della ditta catastale FARINA Anna (1/3), AZZONE Fabio (1/6), AZZONE Daniele (1/6), AZZONE Tommaso (1/6), AZZONE Mattia Luciano (1/6), interessato dalla "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,90 MW, costituito da 1 aerogeneratore, sito nel comune di Castelluccio dei Sauri, località Monte Pidocchio (FG)" e delle relative opere e infrastrutture connesse, autorizzato con A.U. n. 95 del 02.08.2013.

Di dare atto che l'immobile assoggettato alla procedura di cui innanzi, i dati della ditta catastale proprietaria e l'indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., sono indicati negli uguali elenchi, prodotti a cura della Società Wind SA S.r.l., allegati al presente atto, di cui uno denominato "A", redatto in forma integrale e non oggetto di pubblicazione, e l'altro denominato "B", con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Di disporre che la Società Wind SA s.r.l., con sede in Castelluccio dei Sauri (FG), in qualità di soggetto promotore e beneficiario del procedimento espropriativo per la realizzazione dell'opera, provveda, entro il termine di 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, con l'utilizzo delle proprie risorse finanziarie, al deposito, ai sensi del co. 4 dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., presso il Ministero dell'economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bai/BAT, della somma, calcolata a propria cura, ai sensi del co. 3 dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo dell'immobile individuato catastalmente al fg. 8 p.la 17 del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG).

Di disporre che, ai sensi del co. 4 dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., copia del presente provvedimento sia notificato, a cura e spese della Società Wind SA s.r.l., in qualità di promotrice e beneficiaria del procedimento espropriativo, alla ditta catastale proprietaria e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del deposito da effettuarsi ai sensi dell'articolo 20, comma 14.

Di disporre che il presente atto, ai sensi dell'art. 42-bis comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., sarà sottoposto alle formalità di registrazione, trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari territorialmente competente e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, a cura e spese della Società Wind SA s.r.l..

Di disporre che la Società Wind SA s.r.l. dovrà provvedere, altresì, alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, in analogia all'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..

Di disporre che, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. il presente provvedimento sarà notificato entro trenta giorni, a cura di questo Servizio Gestione Opere Pubbliche, alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia, mediante trasmissione di copia integrale del provvedimento acquisitivo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 13 (tredici) facciate e 2 (due) Allegati "A" e "B":

- è formato in unico originale informatico e firmato digitalmente mediante la Piattaforma "Cifra 2", e sarà conservato nei sistemi di archiviazione documentale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 (dieci) giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua esecutività, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner "pubblicità legale" dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente", sottosezione di Il livello "Provvedimenti", sottosezione di Il livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28.05.2020;
- sarà, inoltre, trasmesso alla Società Wind SA S.r.l., e alla Sezione Transizione Energetica.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato B Piano particellare _signed.pdf - 0746074910381727684a3e3e013311b42b6eb86be91bef2a64880fd5de87e144

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Procedure espropriative

Simona Matera

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche

Rosa Tedeschi

WIND SA SRL – COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG)

PROCEDIMENTO ABLATORIO PER PUBBLICA UTILITA'

COMMITTENTE: **WIND SA SRL**
INDIRIZZO: **Contrada Monte Pidocchio – CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG)**

Esecuzione sentenza CONSIGLIO di STATO N.08151/2023
REG.PROV.COLL. N.08218/2020 REG.RIC. pubblicata il 04/09/2023.
Piano particellare di esproprio ai sensi dell'art.31 del D.P.R. 207/2010 per
acquisizione sanante art.42 bis D.P.R. 8 Giugno 2001 n.327 di una superficie
di mq.108 foglio 8 p.lla 17 sita in agro di Castelluccio dei Sauri località
Montepidocchio.

DOTT. AGR. ROCCO IACULLO

Via Padre Antonio da Olivadi 59 – 71122 Foggia –
mail: studioiacullo@gmail.com

Tecnico: DOTT.AGR. ROCCO IACULLO

DATA: Giugno 2024



n. prog. ditta	Identificativo ditta	Aree interessate	Totale indennità
1	1 AZZONE Daniele proprietario per 1/6 2 AZZONE Fabio proprietario per 1/6 3 AZZONE Mattia Luciano proprietario per 1/6 4 AZZONE Tommaso proprietario per 1/6 5 FARINA Anna proprietario per 2/6	Foglio 8 p.lla 17	€ 757,45

Foggia, 22/06/2024

Il Tecnico

Dott. Agr. Rocco Iacullo

TABELLA PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO												
N. progress. Ditta	Ditta	Dati catastali						Sup. da espropriare e/o asservire e/o occupare	Valore Venale €/mq	aliquota indennizzo servitù di passo	aliquota indennizzo servitù di cavidotto	INDENNITA' [Euro]
		Foglio	Particella	Recidito [euro]		Qualità	Classe					
INDENNITA' PER ESPROPRIO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE												INDENNITA' TOTALE
1												
	1 AZZONE Daniele proprietario per 1/6 2 AZZONE Fabio proprietario per 1/6 3 AZZONE Mattia Luciano proprietario per 1/6 4 AZZONE Tommaso proprietario per 1/6 5 FARINA Anna proprietario per 2/6	8	17	86,57	50,12	sem	2	17.645	108	2,50	1/8	€ 33,75
DEPREZZAMENTO												INDENNITA' TOTALE
1	DITTA	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE RESIDUA	Valore Venale unitario di riferimento €/mq	PERCENTUALE DI DEPREZZAMENTO						
	1 AZZONE Daniele proprietario per 1/6 2 AZZONE Fabio proprietario per 1/6 3 AZZONE Mattia Luciano proprietario per 1/6 4 AZZONE Tommaso n proprietario per 1/6 5 FARINA Anna proprietario per 2/6	8	17	17537	2,5	1%						€ 438,43

INDENNITA' PER DITTA			
1	1 AZIONE Daniele proprietario per 1/6 2 AZIONE Fabio proprietario per 1/6 3 AZIONE Mattia Luciano proprietario per 1/6 4 AZIONE Tommaso proprietario per 1/6 5 FARINA Anna proprietario per 2/6	Foglio 8, particella 17	Totale indennità spettante a Ditta 1 [Euro] € 472,18
Agli importi sopra determinati andranno sommate le "Indennità aggiuntive" previste dal D.P.R. 327/2001 ove ne ricorra il caso.			
INDENNITA' AGGIUNTIVE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS			
1	1 AZIONE Daniele proprietario per 1/6 2 AZIONE Fabio proprietario per 1/6 3 AZIONE Mattia Luciano proprietario per 1/6 4 AZIONE Tommaso proprietario per 1/6 5 FARINA Anna proprietario per 2/6	Indennità € 472,18	Totale indennità spettante [Euro] INDENNIZZO PER IL PREGIUDIZIO PATRIMONIALE (ART. 42 BIS C. 3) (5% DELL'INDENNITA' PER IL PERIODO DAL 16/02/2015 AL 31/03/2025) 238,06 € INDENNIZZO PER IL PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE (ART. 42 BIS C. 5) (10 % DELL'INDENNITA' 47,21 € 757,45 €
INDENNITA' TOTALE			757,45€

ELENCO DITTE

1 AZZONE Daniele proprietario per 1/6 2 AZZONE Fabio proprietario per 1/6 3 AZZONE Mattia Luciano proprietario per 1/6 4 AZZONE Tommaso proprietario per 1/6 5 FARINA Anna proprietario per 2/6								
Num Ditta	FGL	p.lla	SUB	R.D.	R.A.	qualità	cl	sup (mq)
1	8	17		86,57	50,12	sem	2	17.645